

ATA 0013720
del 23-5-2012



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma, _____

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Solo via e-mail

Associazioni di categoria
LORO SEDI

Feder O.P.
SEDE

COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
C.C.N.P.
SEDE

EX DG PEMAQ
Prot. Invito del 23/05/2012
Numero **0013720**
Classifica

e, p.c. REPARTO PESCA MARITTIMA
SEDE



OGGETTO: Dimensione minima delle maglie delle reti da traino. – Articolo 9 del Reg. CE n°1967/2006.

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza, si evidenzia come l'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1343/2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 347/44 del 30 dicembre 2011) abbia probabilmente chiarito l'annosa questione relativa alla materia di cui all'oggetto.

Infatti, l'articolo 28 della richiamata novella comunitaria, nel modificare/sostituire l'articolo 9, paragrafo 3, del precedente Regolamento (CE) n. 1967/2006 ha sancito che, nell'ipotesi in cui l'armatore opti per la maglia romboidale da 50 millimetri, la stessa deve applicarsi all'intera rete da traino e non solo alla parte terminale (*sacco*).

Inoltre, alla luce degli ulteriori chiarimenti interpretativi che, nel frattempo, sono stati forniti dai competenti Servizi della Commissione Europea, anche e soprattutto su richiesta di questa Direzione Generale, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

- a. Qualora si opti per "il sacco con maglia quadrata da almeno 40 millimetri", le rimanenti parti della rete da traino devono avere (a prescindere dalla foggia: romboidale o quadrata) un'apertura di maglia maggiore/uguale a 40 millimetri.

- b. Qualora, invece, si opti per "l'intera rete con maglia romboidale da almeno 50 millimetri", la parti della rete diverse dal sacco devono avere un'apertura di maglia maggiore/uguale a 50 millimetri.

Premesso quanto sopra, considerato che sulla materia in questione si sono susseguiti diversi indirizzi interpretativi da parte di questa Direzione Generale, si dispone che tutti i pescherecci interessati ottemperino, laddove necessario, alle disposizioni sopra richiamate entro e non oltre il 31 ottobre 2012.

Ad adeguamento avvenuto, se ne dovrà dare immediata comunicazione a questa Direzione Generale, per il tramite dell'Ufficio Marittimo del porto di base, che, a sua volta, provvederà ad esperire le opportune verifiche del caso.

Codeste Associazioni di categoria e codesto Comando Generale sono pregati di assicurare la massima e tempestiva diffusione della presente, rispettivamente, al ceto peschereccio interessato ed a tutte le Autorità Marittime periferiche che, nelle more del processo di adeguamento in questione, continueranno a concentrare l'attività di vigilanza e controllo sulla regolarità della parte terminale (*sacco*) delle reti da traino.

Francesco Saverio Abate
Direttore Generale

Mr. Fior.

Mr. V. de mulo 2 feb 2013

Mr. V. Giam